Atto dirigenziale Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2841/2024

Oggetto: ANSALDO GREEN TECH S.P.A., CORSO PERRONE 118, LOCALITÀ BOSCHETTO, COMUNE DI GENOVA. AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA AI FINI DELL'ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50.00.

In data 06/11/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il sequente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni":

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti

il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lqs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

l'Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 389 del 20/02/2020, con il quale le funzioni in merito agli scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura del Servizio Gestione Risorse in Rete sono state accorpate alla Direzione Ambiente – Servizio Tutela Ambientale con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Visti relativamente alla disciplina degli scarichi in pubblica fognatura derivanti da attività produttive

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo dell'Ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" che affida la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est alla Città Metropolitana di Genova;

il Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvati con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/09/2023:

Premesso che

in data 07/08/2024 è pervenuta l'istanza di autorizzazione ai fini dell'assimilazione di acque reflue industriali a scarico domestico, ai sensi della L.R. 29/2007 – Scheda 3, presentata da Ansaldo Green Tech S.p.A. per l'attività svolta presso lo stabilimento sito in Corso Perrone 118, località Boschetto, nel Comune di Genova, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 49484 del 07/08/2024;

la documentazione tecnica/amministrativa presentata è costituita da:

- Istanza di assimilazione delle acque reflue industriali ad acque reflue domestiche;
- scheda tecnica allegata all'istanza;
- Allegato 1 Relazione tecnica;
- Allegato 2 Scheda tecnica dell'impianto di demineralizzazione e dichiarazione acque di scarico da unità ad osmosi inversa;
- Allegato 3 n. 2 referti analitici delle acque reflue di scarico;
- Allegato 4 Documentazione cartografica (estratto C.T.R. in scala 1:5000, estratto ortofoto in scala 1:5000, estratto catastale in scala 1:2000) ed elaborati planimetrici (planimetria stato attuale, planimetria di progetto);
- procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica dell'istanza;
- copia del documento di identità in corso di validità del delegato della Società;
- ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- autocertificazione n. 1 marca da bollo;
- autodichiarazione del delegato rispetto all'attuazione delle disposizioni in materia ambientale della Società circa l'assenza di sostanze pericolose nelle acque di scarico;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione familiari conviventi, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- autocertificazione relativa alla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, a firma dell'Organismo di Vigilanza della Società;

verificata la regolarizzazione dell'istanza, con nota prot. n. 54701 del 11/09/2024 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., con la quale è stato contestualmente richiesto il parere del gestore territorialmente competente, IRETI S.p.A., ai sensi dell'art. 50 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico per il comparto ambientale coinvolto;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;

Preso atto che il gestore territorialmente competente IRETI S.p.A. con nota prot. n. RT016422-2024-P del 04/11/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 65390 del 04/11/2024, ha espresso parere tecnico provvisorio favorevole (SGE-601579A1-RT34100-2024

del 28/10/2024), ai fini della classificazione dello scarico come industriale assimilato al domestico, ai sensi della Scheda 3 dell'Allegato A della L.R. 29/2007;

Considerato che in data 04/11/2024 il personale tecnico dell'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione temporanea allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai fini dell'assimilazione ad acque reflue domestiche, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico, in allegato alla relazione di chiusura del procedimento;

Richiamata la suddetta relazione tecnica redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto, dalla quale emerge quanto seque.

Presso i laboratori di Ansaldo Green Tech S.p.A., siti in Corso Perrone 118, località Boschetto, nel Comune di Genova, è in fase di installazione un impianto di prova per elettrolizzatori, avente lo scopo di sviluppare elettrolizzatori commerciali per la produzione di idrogeno gassoso a partire da una soluzione elettrolitica a base di acqua demineralizzata.

Il consumo della soluzione, durante il funzionamento, richiede un'integrazione delle stessa con nuova acqua demineralizzata, per la cui produzione è stato installato un impianto a osmosi inversa.

Tale impianto produce acqua di scarto, costituita da una quota dell'acqua di alimento che non viene filtrata e riceve il contenuto salino estratto dalla quota parte del demineralizzatore. L'acqua di scarto conserva quindi le stesse caratteristiche dell'acqua in ingresso all'impianto a osmosi inversa, ad eccezione dell'innalzamento del contenuto salino per un fattore di concentrazione dovuto alla membrana semipermeabile.

Il demineralizzatore, al massimo della sua potenzialità, preleva dalla rete dell'acqua potabile una portata in ingresso di 75 l/h, producendo 30 l/h di acqua demineralizzata e 45 l/h di acqua di scarico; l'impianto di demineralizzazione è dotato di misuratore interno, utile ai fini della misurazione del volume delle acque di scarico.

L'acqua di scarto, effluente dall'impianto a osmosi inversa, viene convogliata, mediante tubazione dedicata, nel pozzetto di collegamento alla rete fognaria interna presente all'interno del piazzale dello stabilimento di Corso Perrone 118, dove si trovano gli impianti di Ansaldo Green Tech S.p.A.; sulla tubazione è presente una valvola di spillamento per il prelievo di campioni per analisi di controllo.

Secondo quanto dichiarato dalla Società, l'allaccio alla pubblica fognatura di Corso Perrone è stato autorizzato dal Servizio Opere Idrauliche e Sanitarie del Comune di Genova il 22/07/1991 (prot. N°91979/A5), mediante stazione di sollevamento già esistente e collegamento alla pubblica fognatura direttamente alla tubazione di mandata in pressione presente in Corso Perrone.

Relativamente ai consumi idrici, la Società stima una portata massima giornaliera di 0,1 m³ ed una portata massima annua di 20 m³.

Il gestore IRETI S.p.A., con propria nota prot. n. RT016422-2024-P del 04/11/2024, ha espresso parere favorevole provvisorio, in attesa di verifica ed eventuale classificazione come industriale assimilato al domestico ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Regolamento del S.I.I., nonché ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 13.08.2007, "Allegato A, Scheda 3", che potrà essere confermato sulla base del campionamento dei reflui di scarico e delle relative risultanze analitiche.

Nel proprio parere IRETI S.p.A. dichiara quanto segue:

- la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;

- i reflui terminali confluiscono al depuratore di Genova Valpolcevera;
- lo scarico è costituito da "acque di scarto" derivanti da un demineralizzatore;
- l'insediamento dispone di regolare certificazione di allaccio fognario, rilasciata in data 22/07/1991 dove risulta che gli scarichi di tutto il complesso confluiscono nella rete fognaria nera pubblica di Corso Perrone;
- il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare come da art. 42 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato e potere contenere almeno sei (6) litri di refluo, tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di IRETI S.p.A. addetto ai controlli ai sensi dell'art. 59 del Regolamento sopracitato;
- considerata l'attuale potenzialità depurativa dell'impianto ricevente, gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3, Colonna I (scarichi in acque superficiali) dell'All. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Successivamente all'entrata in funzione del nuovo impianto di depurazione dell'area centrale di Genova (DAC) tali scarichi dovranno rispettare i limiti di cui la Scheda 3 della Legge Regionale n. 29 del 13 agosto 2007;
- il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 15 m³;
- il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2000 m³;

Preso atto che in data 12/06/2024 Ansaldo Green Tech S.p.A. ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori, introitato secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Considerato che in data 17/09/2024 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., a seguito della richiesta della Città Metropolitana di Genova, presentata in data 16/09/2024;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 65570 del 04/11/2024;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli

Atto dirigenziale Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Considerato che Città Metropolitana di Genova procederà a valutare l'assimilazione dello scarico delle acque reflue industriali a scarico domestico, accertando il rispetto dei limiti per tutti i parametri di cui alla Scheda 3 dell'Allegato A della L.R. 29/2007, che dovrà essere accertato prima di qualunque eventuale sistema di depurazione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Per quanto in premessa indicato,

DISPONE

- A) di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, ad Ansaldo Green Tech S.p.A. l'autorizzazione temporanea per la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di adozione del presente atto, per l'attività svolta presso lo stabilimento sito in Corso Perrone 118, nel Comune di Genova (località Boschetto), ai sensi della L.R. 29/2007 e della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- B) di autorizzare Ansaldo Green Tech S.p.A. ad effettuare lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai fini della successiva classificazione a scarico assimilabile a domestico, ai sensi della Scheda 3 dell'Allegato A della L.R. 29/2007. In via transitoria, per le motivazioni esplicitate nel parere di IRETI S.p.A citato in premessa, lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3, Colonna I (scarichi in acque superficiali) dell'All. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) di sottoporre Ansaldo Green Tech S.p.A., in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - prima dell'attivazione dello scarico, il Titolare dello scarico dovrà realizzare il pozzetto di fiscale (ispezione e campionamento scarico) in grado di contenere almeno sei (6) litri di refluo, come previsto dall'art. 42 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato e comunicare tempestivamente la fine lavori alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ed a IRETI S.p.A.;
 - il Titolare dello scarico dovrà comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ed a IRETI S.p.A., la data di attivazione dello scarico oggetto del presente provvedimento;
 - 3. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - 4. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione:
 - 5. le analisi di autocontrollo allo scarico dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - a) in via transitoria, fintanto che non verrà comunicato da parte della Città Metropolitana di Genova l'entrata in funzione dell'impianto di depurazione dell'area centrale di

Atto dirigenziale Direzione Ambiente

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Genova - DAC, i reflui scaricati dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3, Colonna I (scarichi in acque superficiali) dell'All. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per i seguenti parametri: pH, SST, COD, BOD₅, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Grassi ed oli animali e vegetali, Tensioattivi totali;

- b) successivamente alla comunicazione dell'entrata in funzione dell'impianto di depurazione DAC, di cui alla precedente lettera a), i reflui scaricati dovranno rispettare i limiti di tutti i parametri di cui alla Scheda 3 dell'Allegato A della L.R. 29/2007;
- c) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 15 m³;
- d) il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2000 m³;
- 6. le prime analisi di autocontrollo allo scarico, per la verifica delle portate scaricate e dei limiti da rispettare dovranno essere eseguite entro 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico, che dovrà essere comunicata secondo le modalità di cui al precedente punto 2;
- 7. le analisi di autocontrollo, di cui al precedente punto 5, dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);
 - le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
 - i valori di portata all'atto del campionamento;
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura;
 - i limiti di riferimento normativi;
 - un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale.

Tali risultanze analitiche, dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle acque ed a IRETI S.p.A., firmate digitalmente, via posta certificata (PEC) e dovranno altresì riportare correttamente l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

8. il pozzetto fiscale per il campionamento periodico delle acque di scarico dovrà essere reso sempre accessibile e perfettamente funzionale al prelievo;



- 9. la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico, opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da IRETI S.p.A.;
- 10. il Titolare dello scarico dovrà comunicare annualmente al gestore IRETI S.p.A., ai sensi dell'art. 71 del Regolamento del S.I.I., le quantità totali annue di acque reflue industriali scaricate, secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore stesso;
- in caso di modifiche del ciclo produttivo che determinino variazioni qualitative e quantitative dello scarico in pubblica fognatura il Titolare dello scarico dovrà inoltrare apposita istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013;
- 12. il Titolare dello scarico, in caso di cessazione dello scarico, dovrà darne immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, a IRETI S.p.A..

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- lo scarico dovrà essere reso sempre accessibile, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di immissione in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est con specifico richiamo a:
 - la presenza di pozzetto di ispezione/campionamento con capacità di trattenimento di una quantità d'acqua reflua di almeno sei (6) litri, ai sensi dell'art. 42;
 - le reti ed impianti fognari interni di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate in conformità all'art. 52; le loro eventuali modifiche che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente, nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche al Gestore, ai sensi dell'art. 52;

- il Titolare dello scarico che si approvvigiona, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, è tenuto a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati, ai sensi dell'art. 53;
- è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, ai sensi dell'art. 58; non è altresì ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura;
- il Titolare dello scarico ha l'obbligo di rendere accessibili gli strumenti di lettura dei misuratori di portata in ingresso e allo scarico (se presenti), i pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico, ai sensi dell'art. 59;
- il Titolare dello scarico è tenuto a fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e dal Gestore, oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli, ai sensi dell'art. 59.
- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est;
- qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.
- D) di introitare la somma di € 50,00 versata da Ansaldo Green Tech S.p.A. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile.

INVIA

il presente atto a:

- Ansaldo Green Tech S.p.A.;
- Comune di Genova Direzione Ambiente;
- ARPAL Dip.to Prov.le di Genova;
- IRETI S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria pubblica.

La presente autorizzazione temporanea ha validità di 1 (uno) anno; nel caso in cui venga meno il soddisfacimento di una o più delle condizioni vincolanti l'assimilabilità dello scarico a domestico, l'assimilazione dello stesso decadrà e dovrà quindi essere presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

La presente autorizzazione temporanea non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.



Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 91 giorni dalla presentazione dell'istanza, avvenuta il 07/08/2024.

Sottoscritta dal Dirigente (GIOVANNI TESTINI) con firma digitale